



ASSOCIAZIONE ITALIANA
FORMATORI ESPERTI IN
SICUREZZA SUL LAVORO

FORMATORI ALLA SALUTE E SICUREZZA

Scheda requisiti per la valutazione

Ai fini dell'inserimento nel registro ex legge 04/2013

INDICE

1. **PROFILO E COMPETENZE**
 - 1.1 Profilo
 - 1.2 Competenze

2. **ISTRUZIONE E FORMAZIONE**
 - 2.1 Istruzione
 - 2.2 Formazione

3. **RICHIESTA DI VALUTAZIONE**
 - 3.1 Ammissione verifica dei requisiti
 - 3.2 Metodo di analisi e valutazione
 - 3.3 Richiesta di ulteriore documentazione e/o di un colloquio

4. **ATTESTATO DI QUALIFICA**
 - 4.1 Qualificazione professionale
 - 4.2 Iscrizione al Registro

5. **AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE**
 - 5.1 Durata, rinnovo e mantenimento
 - 5.2 Aggiornamento professionale

6. **OBBLIGHI DERIVANTI DALL'ISCRIZIONE AL REGISTRO**
 - 6.1 Obblighi dell'iscritto
 - 6.2 Rispetto statuto e soci



ASSOCIAZIONE ITALIANA
FORMATORI ESPERTI IN
SICUREZZA SUL LAVORO

1. PROFILO E COMPETENZE

1.1 PROFILO	Il Formatore della salute e sicurezza è un professionista in possesso di competenze utili a gestire il processo formativo in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i. e del Decreto interministeriale del 6 marzo 2013 e che può dimostrare in modo documentato una consolidata esperienza, in forma continuativa, in qualità di docente-formatore, presso o per conto di Organizzazioni pubbliche e/o aziende private
1.2 COMPETENZE	<ul style="list-style-type: none">• Capacità di progettazione dei percorsi formativi;• Acquisizione ed elaborazione di fonti interdisciplinari di apprendimento;• Capacità dialettica, di sintesi ed esemplificativa;• Valutazione del raggiungimento degli obiettivi formativi durante tutte le fasi del corso di formazione;• Capacità di uso delle ultime tecnologie didattiche;• Capacità di valutazione del raggiungimento degli obiettivi formativi;• Capacità di lavorare in gruppo

2. ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2.1 ISTRUZIONE	<ul style="list-style-type: none">• Possesso di Diploma di istruzione secondaria superiore quale requisito minimo o clausola di salvaguardia prevista dal Decreto 06.03.2013.
2.2 FORMAZIONE	<ul style="list-style-type: none">• Possesso di almeno uno dei criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro (rif.: D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i. e del Decreto interministeriale del 6 marzo 2013):<ul style="list-style-type: none">- criterio 1: Precedente esperienza come docente- criterio 2: Laurea coerente con la materia oggetto dell'insegnamento- criterio 3: Corso salute e sicurezza di 64 ore+12 mesi esperienza lavorativa- criterio 4: Corso salute e sicurezza di 40 ore+18 mesi esperienza lavorativa- criterio 5: Esperienza lavorativa o professionale triennale- criterio 6: Esperienza 6 mesi RSPP o 12 mesi ASPP rispettivo macrosettore• Una specifica, da aggiungere ai criteri, prevista dal DI 06.03.2014 Individuazione di una specifica area tematica:<ul style="list-style-type: none">-Normativa, giuridica, organizzativa

	<ul style="list-style-type: none"> - Rischi tecnici, igienico-sanitari - Relazioni, comunicazione
--	---

3. RICHIESTA DI VALUTAZIONE

3.1 AMMISSIONE ALLA VERIFICA DEI REQUISITI MININIMI	<p>Il Formatore per poter essere ammesso al processo di verifica finalizzato all’inserimento nel RPA deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Essere iscritto ad AIFES e in regola con le quote associative; • Accedere all’area dedicata al RPA e compilare il format di richiesta dell’iscrizione o inviare una mail all’indirizzo dedicato rpa@aifesformazione.it, allegando curricula o documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti dal D.M 6 marzo 2013; • Inviare copia del bonifico effettuato.
3.2 METODO DI ANALISI E VALUTAZIONE	<p>I criteri di valutazione della documentazione e dei titoli presentati saranno analizzati da soggetti con caratteristiche professionali idonea a garantire un giudizio conforme e l’avallo finale sarà concesso dalla costituita Commissione di Garanzia.</p>
3.3 RICHIESTA DI ULTERIORE DOCUMENTAZIONE O COLLOQUIO	<p>All’esito positivo della verifica dei documenti e dei titoli presentati per poter essere qualificato, ai fini dell’inserimento nel Registro Professionale AIFES, viene inviato l’Attestato di Qualità via mail.</p> <p>Qualora in Commissione di Garanzia non dovesse risultare del tutto chiara la congruità documentale la Commissione stessa potrà richiedere documentazione integrativa oppure un colloquio idoneo alla migliore valutazione dei requisiti.</p>

4. ATTESTATO DI QUALIFICA

4.1 QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE	L'Attestato ha valore ai fini previsti dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4. L'Attestato è annuale ed attesta il possesso dei requisiti a partire dal giorno dell'emissione.
4.2 ISCRIZIONE NEL REGISTRO	Il possesso dell'Attestato di Qualifica consente l'immediato inserimento del nominativo nel Registro Professionale AIFES relativo alla specifica qualifica richiesta.

5. AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

5.1 DURATA RINNOVO MANTENIMENTO	La durata dell'iscrizione al registro di AIFES è annuale a decorrere dal giorno della prima iscrizione. Si rinnova automaticamente, in assenza di revoca e/o rinuncia alla iscrizione, alle seguenti condizioni: a) essere iscritto come socio ad AIFES; b) documentare la continuità professionale; d) pagamento della quota di mantenimento prevista dal tariffario AIFES.
5.2 AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE E MIGLIORAMENTO CONTINUO	L'aggiornamento professionale, rivolto a tematiche attinenti nuova normativa di settore ed agli aggiornamenti tecnici, didattici e metodologici dovrà essere documentato tramite evidenze attestanti. Verrà valutata anche la formazione specifica (partecipazione a corsi teorici e pratici, in qualità di docente e/o discente, svolgimento di corsi con modalità in e-learning, ecc.). L'aggiornamento dovrà comunque, quale requisito minimo, essere svolto come previsto dal citato Decreto: almeno 24 ore suddivise nell'arco di 3 anni con un minimo di 8 ore l'anno per ogni area tematica in cui si risulta qualificato.

6. OBBLIGHI DERIVANTI DALL'ISCRIZIONE AL REGISTRO PROFESSIONALE AIFES

<p>6.1 OBBLIGHI DELL'ISCRITTO AL REGISTRO</p>	<p>Al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali il socio AIFES iscritto al registro deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indicare sulla propria carta intestata la sua iscrizione al Registro Professionale AIFES con il codice dell'iscrizione stessa; • Informare i propri clienti dell'attivazione dello Sportello di Garanzia da parte di AIFES ai sensi dell'art.4, comma 4, della legge 4/2013.
<p>6.2 RISPETTO DELLO STATUTO E DEI CODICI AIFES</p>	<p>Il Formatore inserito nel registro professionale tenuto da AIFES e/o in iter di inserimento dichiara di condividere e sottoscrivere lo Statuto, il Codice Deontologico, la Carta dei Valori ed il Codice Etico di AIFES nonché il regolamento di gestione del registro professionale e si impegna, inoltre, a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rendere noti ai propri clienti (interni ed esterni) i contenuti dello statuto e dei codici di AIFES; • soddisfare tutti gli impegni presi con il mandato ricevuto; • tenere una registrazione di tutti i reclami presentati contro di lui per attività svolte nel periodo di tempo in cui è inserito nel registro professionale di AIFES e permettere a AIFES l'accesso a dette registrazioni; entro 10 giorni dal ricevimento del reclamo, inviare comunicazione scritta e copia del reclamo stesso a AIFES; • mantenere il segreto professionale su notizie e fatti inerenti la proprietà e i suoi utenti, di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio del suo mandato; • operare con la massima professionalità, trasparenza, coscienza, diligenza e dignità professionale; • non effettuare o partecipare, direttamente o indirettamente, ad attività professionale o di impresa in concorrenza con il committente, nei limiti di quanto stabilito da norme cogenti; • non compiere azioni lesive, di qualsiasi natura, nei confronti dell'immagine e/o interessi dei clienti, anche potenziali, interessati dalla prestazione professionale, nonché nei confronti di AIFES.